

**ALLE IMPRESE ASSOCIATE**

**ACAP**

Associazione delle  
Società Concessionarie  
di Autostrade Private

**AISE**

Associazione Imprese  
Servizi Elicotteristici

**ANIP**

Associazione Nazionale Imprese  
di Pulizia e Servizi Integrati

**ARE**

Associazione Imprese Servizi  
di Recapito Postale e Parcel

**ASSOAMBIENTE**

Associazione Imprese  
Servizi Ambientali

**ASSOPOSTE**

Associazione Nazionale  
Imprese Servizi Postali

**UNIFERR**

Unione Nazionale  
Imprese di Pulizia Ferroviaria  
e Servizi Integrati

**UNIPOST**

Unione Nazionale  
Imprese Portuali

**UNIRE**

Unione Nazionale  
Imprese Recupero

**CONFINDUSTRIA**

**Oggetto: Legge n.190/2014 - Legge di stabilità 2015 - Esonero contributi previdenziali per le nuove assunzioni a tempo indeterminato – Circolare INPS.**

Con circolare n.17 del 29 gennaio scorso (allegato), l'INPS ha fornito le prime indicazioni sull'esonero contributivo disposto dalla legge n.190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) in favore dei datori di lavoro privati che effettuino nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato – esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico – nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2015, per un periodo di trentasei mesi e nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua.

Sul tema Confindustria aveva subito evidenziato, nelle sedi competenti, la necessità di chiarire la non qualificazione dell'esonero come aiuto di stato (e quindi la non applicabilità delle condizioni restrittive poste dal Regolamento UE n. 651/2014), in quanto misura generalizzata e non selettiva; e, inoltre, che il beneficio spetti sia in caso di stabilizzazione - cioè di trasformazione senza soluzione di continuità - di contratti a termine (anche stagionali) instaurati non solo nel 2015 ma anche nel 2014, nonché in caso di instaurazione di contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015 con soggetti con i quali siano cessati contratti a tempo determinato (anche stagionali), di durata superiore a 6 mesi, stipulati con lo stesso datore di lavoro.

Le questioni sopra indicate sono state risolte nel senso auspicato da Confindustria.

00144 Roma  
Via del Poggio Laurentino, 11  
Tel. 06 99 69 579  
Fax 06 59 19 955  
fise@fise.org

20123 Milano  
Via di Santa Marta, 18  
Tel. 02 80 14 28  
Fax 02 73 960 392  
fise.milano@fise.org

[www.fise.org](http://www.fise.org)


La circolare INPS infatti non solo esclude la natura di aiuto di Stato dell'esonero, ma riconosce anche la fruizione del beneficio per tutte le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.

Quindi, a titolo esemplificativo, l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore che abbia avuto un rapporto a tempo determinato con il medesimo datore di lavoro nei dodici mesi precedenti, fruisce dell'esonero contributivo, così come ne ha diritto in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.

Con apposita circolare l'INPS fornirà le istruzioni per le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro: quindi non è richiesta alcuna istanza di fruizione della misura di legge in oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile Area Lavoro e Sicurezza  
(Giancarlo Cipullo)



Allegato  
CI/mf